

VISTO



Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA	la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO	il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTA	la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO	il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO	il decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO	il decreto legislativo n. 226/2005 "Codice dell'amministrazione digitale";
VISTO	il decreto legislativo n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
VISTA	la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO	il D.P.R. n. 19/2016, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – **BOLOGNA** – Tel.: 051/37851 Fax: 051/4229721

il D. Lgs. n. 59/2017 concernente "Riordino, adeguamento e semplificazione del

sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della

 $e-mail: \underline{direzione-emiliaromagna@istruzione.it} \quad PEC: \underline{drer@postacert.istruzione.it} \quad Sito \ web: www.istruzioneer.gov.it$





professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO

il D.M. n. 259/2017 che ha disposto la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria previste dal citato D.P.R. n. 19/2016;

VISTO

il decreto-legge n. 126/2019 "Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti";

VISTO

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112) ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito la disciplina della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

VISTO

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTI

gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO

il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e in particolare l'articolo 20, recante "disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR" convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112;

VISTO

il <u>D.M. n. 205 del 26.10.2023</u> recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti





connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112";

VISTO il <u>D.M. n. 214 del 24 ottobre 2024</u> che introduce "Disposizioni modificative dei

Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni

dalla legge 29 luglio 2024, n. 106".

VISTO il <u>D.D.G. 3059 del 10.12.2024</u> che bandisce il "Concorso per titoli ed esami per

l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8,

del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205";

VISTO il <u>D.M. n. 55 del 13 gennaio 2025</u> relativo all' "Aggregazione delle procedure

concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10

dicembre 2024, n. 3059";

VISTO l'art. 4 del <u>D.D.G. 3059 del 10.12.2024</u>, che definisce i requisiti di ammissione alla

procedura concorsuale di cui trattasi;

VISTO l'art. 9, comma 1, del <u>D.D.G. 3059 del 10.12.2024</u>, laddove prevede che la

graduatoria comprenda un numero di candidati pari, al massimo, ai posti previsti

dal bando di concorso;

TENUTO CONTO del numero dei posti banditi per la regione Emilia-Romagna per la classe di

concorso AS48 – Scienze motorie e sportive, pari a n. 57 posti;

VISTO il proprio decreto n. 317 del 10.4.2025 e ss.mm., con il quale è stata costituita la

Commissione esaminatrice del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di secondo grado

- classe di concorso AS48 – Scienze motorie e sportive;

VISTI gli atti adottati dalla Commissione esaminatrice;

VISTA la graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice,

conformemente a quanto disposto dall' art. 9 del D.D.G. 3059 del 10.12.2024;

TENUTO CONTO che, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, all'articolo 1, comma 9-bis è prevista una riserva a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, per una quota pari al 15 per cento dei





posti: "fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001";

TENUTO CONTO

che, ai sensi dell'art. 13, commi 9 e 10, del <u>D.M. n. 205 del 26.10.2023</u>, è prevista una riserva di posti pari al 30 per cento in favore di chi, entro il termine di presentazione delle istanze, abbia maturato 3 anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali, negli ultimi 10 anni - la riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro;

TENUTO CONTO

che, all'interno del contingente assegnato alla regione Emilia-Romagna, per la classe di concorso AS48 – Scienze motorie e sportive, sono previsti n. 17 posti ai fini della suddetta riserva;

VISTI

il proprio decreto n. 1306 dell'11 settembre u.s., con il quale sono stati approvati la graduatoria di merito e l'elenco degli idonei per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso AS48 – Scienze motorie e sportive per la regione Emilia-Romagna ed i propri decreti di integrazione della graduatoria di merito n. 1430 del 9 ottobre u.s. e n. 1482 del 27 ottobre u.s.;

VISTO

l'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, così come ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, in base al quale "con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso";

VISTO

quanto previsto dall'art. 12 al comma 1 del D.M. n. 205 del 26.10.2023 in ordine alla composizione della graduatoria che prevede un numero di soggetti pari al numero dei posti a bando "fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.";

TENUTO CONTO

che nell'allegato A del D.M. n. 137 dell'11 luglio u.s. è precisato che "In caso di rinunce, la reintegrazione della graduatoria di cui all'articolo 59, comma 10,





lettera d), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l'aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva). Le graduatorie degli idonei di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 vengono determinate con esclusivo riferimento alle posizioni per merito.";

CONSIDERATO

che, erroneamente, il sopra menzionato decreto di integrazione della graduatoria di merito n. 1482 del 27 ottobre u.s., conteneva anche l'"Allegato 2 - D.D.G. 3059/2024 – Integrazione alla graduatoria di merito scuola secondaria di secondo grado classe di concorso AS48 – Scienze motorie e sportive – elenco IDONEI – per la regione Emilia-Romagna";

ACCERTATO

che, invece, le procedure di nomina effettuate avevano già interessato i docenti idonei di cui all' "Allegato 2 - D.D.G. 3059/2024 – Integrazione alla graduatoria di merito scuola secondaria di secondo grado classe di concorso AS48 – Scienze motorie e sportive – elenco IDONEI – per la regione Emilia-Romagna" del decreto n. 1306 dell'11 settembre u.s. e che quindi il suddetto elenco non andava integrato e ripubblicato;

CONSIDERATO

che il turno di nomina di cui all'Avviso prot. n. 43999 del 31.10.2025, coinvolge esclusivamente la candidata inserita nella graduatoria di merito, indicata nell'Allegato 1 del decreto n. 1482 del 27 ottobre u.s. e che quindi l'erroneo inserimento sopra specificato non impatta sulla procedura in atto;

DECRETA

- Art. 1 Il proprio decreto n. 1482 del 27 ottobre u.s., è annullato con <u>esclusivo</u> riferimento all' "Allegato 2 D.D.G. 3059/2024 Integrazione alla graduatoria di merito scuola secondaria di secondo grado classe di concorso AS48 Scienze motorie e sportive elenco IDONEI per la regione Emilia-Romagna".
- Art. 2 Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Generale Bruno E. Di Palma



